



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI SASSARI

Determinazione del Responsabile di

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 317 DEL 31/03/2023

OGGETTO :	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C ("AREA ISTRUTTORI" – NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EX ART. 12 CCNL 2019-2021). AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI.
-----------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA

Premesso che:

- con propria determinazione n. 170 del 28.02.2023 è stato approvato lo schema del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato, pieno/parziale, di agenti di polizia locale categoria giuridica C ("area istruttori" – nuovo sistema di classificazione ex art. 12 ccnl 2019-2021), unitamente allo schema della domanda di partecipazione;
- in data 01.03.2023 il bando di concorso, di cui trattasi, è stato pubblicato all'albo on line dell'Amministrazione Comunale, alla sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso ed in primo piano sulla *Home page* del sito istituzionale;
- il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione è stato fissato perentoriamente, entro e non oltre le ore 12:00, del 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio on- line dell'Ente;

Considerato che il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi prevede all'art. 48 quanto segue:

- comma 1, lett. b: *“scaduto il termine di presentazione delle domande il Responsabile del procedimento procede a riscontrare le domande ed i documenti ai fini della loro ammissibilità;*
- comma 2: *il Responsabile del Procedimento “con propria determinazione, dichiara quindi l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione di quelle irregolari”;*

Atteso che l’art. 49, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi recita: *“In caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta l’ammissione dei candidati a condizione che gli stessi provvedano, come indicato al comma 9 dell’art. 46, alla regolarizzazione della domanda di partecipazione nei termini perentori che verranno loro comunicati”;*

Dato atto che l’istruttoria preliminare del possesso dei requisiti previsti dall’art.2 del bando di concorso, ai fini dell’ammissione dei candidati, che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini, è stata completata e conclusa;

Visto l’art. 6 lett. b della legge n. 241/1990, il quale prevede che il Responsabile del Procedimento può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete;

Richiamati i prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia di soccorso istruttorio che di seguito vengono esplicitati:

- *“Specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”. (Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975);*
- il soccorso istruttorio non costituisce – al ricorrere dei relativi presupposti – una mera facoltà per l’amministrazione, ma si configura come un *«doveroso modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor participationis e della semplificazione»* (T.A.R. Emilia Romagna, I, 10 novembre 2020, n. 709);

Valutato, pertanto, che:

- il soccorso istruttorio deve essere obbligatoriamente attivato, ai sensi della L. n. 241/1990, in tutti i casi in cui la domanda di partecipazione e i suoi allegati presentino dei meri errori formali o dati incompleti;
- l’attivazione del soccorso istruttorio favorisce, infatti, un’ampia partecipazione dei candidati e consente di individuare, tra un’ampia platea di interessati, il miglior candidato per il posto da ricoprire, evitando di appesantire il procedimento con inutili formalismi;

Ritenuto, invece, che il principio del soccorso istruttorio non può trovare applicazione nel caso di totale mancanza della domanda di partecipazione e dei suoi allegati, poiché trattasi di istituto che può essere utilizzato soltanto per consentire la sanatoria di domande presenti ma irregolari;

Considerato che sono pervenute n. 44 domande di partecipazione, di cui n. 1 (una) fuori termine, in quanto inviata dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature;

Preso atto che in sede istruttoria, è emersa la necessità di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6, comma b), della legge n.241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., nei confronti di un candidato, la cui domanda di partecipazione presentava irregolarità e/o omissioni formali sanabili, come di seguito riportato:

N. protocollo domanda partecipazione	Nominativo candidato	Tipologia irregolarità
4239/14.03.2023	I. R.	Incompleta indicazione requisito di partecipazione, prescritto dall'art.2, lett.i) del bando di concorso.

Dato atto che, in data 22.03.2022, con nota prot. n. 4673 il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, ha avviato il soccorso istruttorio nei confronti della candidata I.R, associata alla domanda di partecipazione prot. n. 4239 del 14.03.2023;

Vista l'integrazione presentata dalla sig.ra I.R in data 24.03.2023 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 4852, e ritenuto di ammettere con riserva la succitata candidata alla procedura concorsuale, nelle more dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 2, lett. i) del bando di concorso;

Ritenuto di dover approvare gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto (allegato 1) e degli esclusi (allegato 2) dalla procedura concorsuale, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, nello specifico, risultano:

- n. 43 candidati ammessi alla prova scritta, di cui uno con riserva;
- n. 1 candidato escluso dal concorso;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole:

- in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria;

Richiamati:

- il decreto sindacale n.23 del 28.12.2022, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità del settore economico – finanziario;
- il Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il D.lgs 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

- 1. Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 48 e 49 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, è stata completata e conclusa l'attività istruttoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato, pieno/parziale, di agenti di polizia locale categoria giuridica C ("area istruttori" – nuovo sistema di classificazione ex art. 12 ccnl 2019-2021) e che sono pervenute n.44 domande di partecipazione, di cui 43 entro la data di scadenza del bando e n. 1 (una) fuori termine;
- 3. Di approvare** gli elenchi dei candidati ammessi (allegato 1) alla prova scritta del concorso in oggetto e degli esclusi (allegato 2) dalla procedura concorsuale, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4. Di prendere atto** che nello specifico, risultano:
 - n. 43 candidati ammessi alla prova scritta, di cui uno con riserva;
 - n. 1 candidato escluso dalla procedura concorsuale.
- 5. Di accertare**, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6. Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale on - line, nonché nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, concernente il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Valter Varruciu)

Il Responsabile di Area
VARRUCCIU VALTER TOMASO ANTONIO /
ArubaPEC S.p.A.